

Circolare monotematica: Manovra d'estate 2009

Data: 01/09/2009

Indice

Manovra d'estate 2009:	
<i>Soppressione agevolazioni Iva cooperative edilizie</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Detassazione degli investimenti in macchinari ed attrezzature</i>	<i>pag.2</i>
<i>Detassazione degli aumenti di capitale</i>	<i>pag.6</i>
<i>Revisione dei coefficienti di ammortamento</i>	<i>pag.6</i>
<i>Compensazione dei crediti fiscali</i>	<i>pag.7</i>
<i>Contrasto ai paradisi fiscali</i>	<i>pag.8</i>
<i>Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali estere c.d. "Scudo Fiscale"</i>	<i>pag.8</i>
<i>Credito d'imposta per imprese di autotrasporto</i>	<i>pag.10</i>
<i>Persone fisiche con più di 10 veicoli</i>	<i>pag.10</i>

Con la Legge 03.08.2009 n.102 è stato convertito il DL 01.07.2009 n.78 c.d. "Manovra d'estate". Sono state in gran parte confermate le disposizioni previste dal Decreto Legge (vedi circolare di Studio Luglio 2009) tra le quali si rammentano:

**Soppressione agevolazioni Iva cooperative edilizie
Art.4-ter, commi da 4 a 6**

Sono state soppresse le seguenti agevolazioni in materia di IVA a favore delle società cooperative edilizie:

- o determinazione della base imponibile IVA delle assegnazioni ai soci di alloggi adibiti ad "abitazione principale" nella misura del 70% del costo degli stessi se costruiti su aree di proprietà o del 50% se costruiti su aree in diritto di superficie;
- o determinazione della base imponibile IVA nelle predette misure dei corrispettivi di godimento periodicamente corrisposti ai soci;
- o disposizione che prevedeva che le assegnazioni di case di abitazione da parte di cooperative a proprietà divisa erano considerate effettuate ai fini IVA alla data del rogito notarile. Ora sono applicabili le ordinarie regole previste dall'art.6 DPR 633/72.

**Detassazione degli investimenti in macchinari ed apparecchiature
Art.5, commi da 1 a 3-bis**

Con la conferma del provvedimento, i **titolari di reddito d'impresa** possono **escludere dalla tassazione**, nella misura del **50% del valore degli investimenti**, gli acquisti di **nuovi macchinari e nuove apparecchiature** effettuati nel periodo compreso tra il **1.7.2009** (data di entrata in vigore del Decreto) ed il **30.6.2010**.

Sono beneficiari i **titolari di reddito di impresa**. Non sono interessati dalla disposizione in esame altre tipologie reddituali tra cui i lavoratori autonomi.

Beni agevolabili

I beni oggetto di investimento e dell'incentivo fiscale sono i **macchinari e apparecchiature di cui alla divisione "28" della Tabella Ateco 2007** di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2007 di seguito riportata:

28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.2	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29	Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriere
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.0	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.3	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.41.0	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili
28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.9	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91	Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.0	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99	Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.1	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

In sede di conversione è stato specificato che la detassazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento di saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

I contribuenti che svolgono attività **"a rischio di incidenti sul lavoro"**, per beneficiare dell'incentivo in esame, devono essere in **possesso della documentazione** attestante l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 17.8.99, n. 334.

Come si calcola il beneficio fiscale

Dopo aver individuato i beni agevolabili, si opera una **variazione in riduzione dalla base imponibile Irpef o Ires pari al 50%** del costo degli stessi (costo di acquisto o produzione, compresi oneri accessori di diretta imputazione, al netto di eventuali contributi in conto impianti).

Il beneficio **spetta anche alle società in perdita**: la variazione in diminuzione genera una maggior perdita fiscale, riportabile negli esercizi successivi.

Non sono previste comunicazioni preventive all’Agenzia delle Entrate.

Revoca del beneficio

A fini antielusivi, infine, è previsto che nel caso in cui il contribuente, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto dei beni oggetto dell’incentivo, ceda gli stessi a terzi o li destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa, il beneficio è revocato.

In sede di conversione è stato inoltre prevista la revoca del beneficio nel caso di cessione dei beni oggetto degli investimenti a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo, indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione.

Detassazione degli aumenti di capitale Art.5, comma 3-ter

Introdotta in sede di conversione il nuovo art. 3-ter che prevede la detassazione della capitalizzazione di società di capitali o di persone di **importo massimo fino ad Euro 500.000,00**.

Ai fini della detassazione in oggetto è necessario che l’aumento di capitale sia:

- **effettuato da persone fisiche** mediante conferimento di cui agli artt. 2342 e 2464 Codice Civile sia di denaro che di beni in natura e crediti;
- **effettuato** entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. L’aumento di capitale dovrà dunque essere eseguito **entro il 05.02.2010**.

Ricorrendo i presupposti sopra elencati viene presunto **un rendimento annuo del 3% che viene escluso da tassazione per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i 4 periodi di imposta successivi**.

Sono esclusi dall’agevolazione gli incrementi del patrimonio netto che non possono rientrare nel novero degli aumenti di capitale e dunque non godranno della detassazione:

- versamenti soci a fondo perduto;
- versamenti soci in conto futuro aumento di capitale;
- utili conseguiti e non distribuiti;
- rinunce dei soci a crediti vantati verso la società;
- aumenti di capitale derivanti dall’allocazione a capitale di riserve di utili o altre riserve di capitale precedentemente esistenti.

Revisione dei coefficienti di ammortamento Art.6

Entro il 31.12.2009, il MEF dovrà provvedere alla revisione di alcuni coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31.12.88.

I coefficienti oggetto di revisione riguarderanno le seguenti tipologie di beni strumentali:

- Beni ad avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico (saranno innalzati);
- Beni a minor incidenza strategica nei processi produttivi (saranno ridotti).

Compensazione dei crediti fiscali Art.10

Di fatto riconfermato l'art.10 del decreto originario che rivoluziona il sistema delle compensazioni dei crediti fiscali ed in particolare del credito IVA.

Per comodità si ripropone pertanto quanto già contenuto nella nostra circolare informativa Luglio 2009 con le opportune modifiche apportate in seguito alla conversione in Legge del Decreto.

Compensazione dei crediti fiscali - Art. 10

L'art. 10 del Decreto in esame al fine di "riorganizzare" il **sistema delle compensazioni dei crediti fiscali**, dispone una serie di novità che vanno ad integrare/modificare l'attuale disciplina normativa.

I suddetti interventi hanno una duplice, complementare, **finalità**:

- **contrastare** gli abusi nell'utilizzo dei crediti fiscali;
- **incrementare** il limite delle compensazioni fiscali.

Le nuove disposizioni riguardano il credito IVA. Non sono oggetto di limitazione pertanto gli altri crediti a disposizione del contribuente (IRPEF, IRES, IRAP).

Le **caratteristiche principali** dell'intervento in commento sono le seguenti:

1. la **compensazione del credito IVA** annuale o trimestrale **con altri tributi mediante F24** per importi **superiori a € 10.000 annui**, può essere effettuata a partire **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale** (che ora scade il 30.09) **o dell'istanza trimestrale e non più dal 01.01 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.**
2. conseguentemente è prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. A tal fine **i soggetti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA;**
3. i contribuenti che intendono **utilizzare in compensazione il credito IVA**, in misura **superiore a Euro 15.000 annui**, devono disporre di una dichiarazione IVA "**certificata**" **che attesti** la sussistenza di detto credito. A tale fine, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità ex art.35, comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 241/97 da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, etc.) Per le società ed enti, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione IVA va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono la Relazione di revisione.
4. il contribuente che intende **compensare il credito IVA**, annuale o trimestrale, in misura **superiore a Euro 10.000 annui**, è tenuto ad utilizzare **esclusivamente i servizi telematici** che saranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un apposito Provvedimento entro il 04.10.2009.

Decorrenza delle nuove disposizioni

L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 2.7.2009, ha precisato che, le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti Iva hanno effetto a decorrere dal **01.01.2010**. Pertanto, le novità disposte dal Decreto in esame non riguardano, quindi, **i versamenti con scadenza sino al 31.12.2008.**

Il credito IVA relativo al 2009 se di importo > € 10.000 non potrà più essere compensato a partire dall'1.1.2010 e fino al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

Innalzamento del limite massimo delle compensazioni

Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34 della l. n. 388/2000, verrà innalzato con apposito D.M. fino ad € 700.000 a decorrere dal 01.01.2010.

**Contrasto ai paradisi fiscali
Art.12**

Confermate le misure volte a contrastare le evasioni ed elusioni effettuate nei paesi a fiscalità privilegiata c.d. "Paradisi Fiscali", ed in particolare:

- istituzione di una "unità speciale" che sia in grado di contrastare il fenomeno delle operazioni a contenuto elusivo/evasivo effettuate all'estero;
- previsione di una "presunzione di evasione" per le operazioni effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi di monitoraggio (compilazione quadro RW del modello unico).

La norma stabilisce che gli **investimenti e le attività di natura finanziaria detenute nei Paesi black list** da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali in violazione degli obblighi di dichiarazione **si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.**

La disposizione fa riferimento ai DDMM 04.05.99, n.110 e 21.11.2001, n.273 per l'individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata (black list).

**Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali estere c.d. "Scudo Fiscale"
Art. 13-bis**

Con un emendamento al DL 78/2009, introdotto in sede di conversione in Legge, è stata reintrodotta la possibilità di aderire al c.d. "scudo fiscale".

Soggetti interessati

La possibilità di usufruire dello scudo fiscale è riservato ai **soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, interessati dalla normativa del "monitoraggio fiscale"** (quadro RW della dichiarazione dei redditi) anche nell'ipotesi in cui esercitino attività commerciale ed in particolare:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali, compresi i trust;
- le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art.5 del TUIR (comprese le associazioni tra artisti e professionisti);

La disposizione non si applica ai soggetti non residenti. Tuttavia si considerano residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

L'Agenzia delle Entrate ha peraltro chiarito che il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della "dichiarazione riservata".

Soggetti esclusi

Chi non è soggetto al monitoraggio è automaticamente escluso anche dallo scudo fiscale.

Si tratta dunque di:

- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società di capitali;
- enti commerciali.

Inoltre lo scudo non può essere utilizzato da chi dispone di attività all'estero regolarmente dichiarate nel quadro RW.

Presupposti dello "scudo fiscale"

L'emersione può avvenire facendo rientrare in Italia il denaro e le attività di natura finanziaria e patrimoniali:

- detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale;
- a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia qualora detenute in Paesi extraUE oppure, a scelta del contribuente, rimpatriate o regolarizzate senza rimpatrio soltanto per le attività finanziarie e

patrimoniali detenute in altri Stati UE ed in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali;

- o il denaro e le attività finanziarie da rimpatriare devono essere **detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.**

La procedura

I passaggi operativi che devono essere seguiti dai contribuenti per aderire allo "scudo fiscale" sono così sintetizzabili:

1. individuare le attività oggetto di emersione;
2. scegliere tra l'ipotesi del rimpatrio e quella della regolarizzazione;
3. valorizzare le attività;
4. presentare la dichiarazione riservata.

Oggetto dell'emersione

Lo scudo fiscale può riguardare:

- o somme di denaro detenute all'estero, al più tardi alla data del 31 dicembre 2008;
- o attività finanziarie quali azioni quotate e non quotate, quote di società, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo e polizze assicurative indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, detenute all'estero sempre alla data del 31 dicembre 2008;
- o attività patrimoniali (immobili, opere d'arte, preziosi, etc.)

Il rimpatrio e la regolarizzazione

I soggetti interessati alla procedura di emersione possono far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all'estero.

La regolarizzazione permette, invece, di mantenere all'estero il denaro e le altre attività e può essere utilizzata sia per le attività finanziarie sia per le attività di diversa natura come gli immobili e gli oggetti preziosi.

La procedura di regolarizzazione è possibile esclusivamente alle sole attività possedute in altri Stati membri della UE o del SEE con cui è in vigore un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale.

Il valore delle attività

La quantificazione delle attività può avvenire con i seguenti criteri:

- o valore nominale per il denaro;
- o costo di acquisto per le altre attività, se documentato;
- o importo risultante da dichiarazione sostitutiva o dalla dichiarazione riservata, qualora non sia possibile documentare il costo originario dell'attività.

Il valore delle attività emerse è quello che viene preso come base di calcolo per l'imposta straordinaria e costituirà altresì il costo fiscalmente riconosciuto in capo al contribuente.

Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta deve essere utilizzato il cambio stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione riservata

Chi intende accedere allo scudo fiscale deve presentare ad un intermediario finanziario una dichiarazione riservata nella quale sono indicate la natura e l'ammontare delle attività oggetto di rimpatrio. Con la dichiarazione riservata il contribuente conferisce l'incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero. **La dichiarazione riservata va presentata tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010.**

Una copia della dichiarazione sottoscritta dall'intermediario verrà rilasciata al contribuente comprovando il pagamento dell'imposta straordinaria e costituirà l'unico documento idoneo per invocare gli effetti del rimpatrio.

E' previsto il completo **anonimato fiscale per i soggetti che effettuano le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione.** La norma prevede infatti che gli intermediari non devono comunicare all'Amministrazione Finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate.

Il pagamento

Una volta determinato il valore delle attività, è necessario calcolare un reddito presunto stabilito in modo forfetario nella misura del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione. Il rendimento lordo presunto è quindi pari al 10%. Poiché l'imposta straordinaria è pari al 50%, **l'importo dovuto per avvalersi dello scudo è pari al 5% del valore delle attività emerse.**

Vantaggi dello scudo fiscale

1. Regime di riservatezza delle dichiarazioni e delle somme rimpatriate;
2. **blocco di ogni accertamento tributario e contributivo** per i periodi per i quali non è ancora decorso il termine per l'accertamento (dal 2004 in poi + il 2002 se non si è condonato);
3. **estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali** e quelle previste dall'art. 5 del d.l. n. 167/90 (monitoraggio), relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

La emersione **non esclude però la punibilità ai fini penali per eventuali reati**. Sono infatti coperti dallo scudo i soli reati di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione dei redditi previsti dagli art. 4 e 5 del DL n. 74/2000.

Per chi continuerà a detenere illegalmente attività all'estero raddoppia la sanzione per l'omessa compilazione del quadro RW dedicato al monitoraggio valutario. La sanzione attualmente fissata nella misura variabile dal 5 al 25% dell'importo dichiarato, passerà quindi dal 10 al 50%.

Credito d'imposta per imprese di autotrasporto Art. 15 comma 8-septies

Il comma 8-septies dell'art.15 introduce nuovamente il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori pari ad una quota parte dell'importo pagato a titolo di **tassa automobilistica per il 2009, per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.**

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 06.08.2009 prevede le seguenti misure di credito:

- o **38,5%** dell'importo pagato, per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 ton e 11,5 ton;
- o **77,00%** dell'importo pagato, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 ton.

Il Provvedimento prevede altresì che la fruizione del credito sia subordinata alla presentazione di una specifica autocertificazione.

Il credito in esame è utilizzabile in compensazione e non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP né all'imponibile ai fini IRES/IRPEF.

Persone fisiche con più di 10 veicoli Art. 15 comma 8-octies

Il nuovo comma 8-octies dell'art.15 dispone che gli Uffici del Pubblico registro automobilistico sono tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed alla Regione competente le persone fisiche che risultano proprietarie di 10 o più veicoli. Tale disposizione va inquadrata nell'ambito dell'attività di accertamento tramite il c.d. "redditometro".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati

RIPRODUZIONE VIETATA